

**STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI
RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE**

TITOLO I - IL CONSORZIO E LA SUA ATTIVITÀ

Art. 1. Denominazione e natura

1. Ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è costituito il «Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene», in appresso denominato «Consorzio ex lege o semplicemente Consorzio».

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed opera senza scopo di lucro su tutto il territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, nel rispetto degli obiettivi di riciclaggio definiti ogni due anni dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy avendo come Consorzio *ex lege* la responsabilità dei beni immessi al consumo sul mercato nazionale sia dai propri consorziati che dai produttori e importatori che non adottino un sistema di cui all'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Consorzio opera in posizione alternativa e coordinata rispetto agli altri sistemi alternativi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, chiamati ad assicurare la percentuale di riciclo limitatamente ai loro consorziati e costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità ai principi di concorrenza e libera iniziativa economica. A tal fine il Consorzio non può limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o indirettamente, la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attività nei settori di interesse del Consorzio.

Art. 2. Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Roma e può costituire, per delibera assembleare, sedi distaccate e/o stabilire altra sede operativa. Lo spostamento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

2. La costituzione di eventuali articolazioni regionali e/o interregionali del Consorzio avviene mediante modifica dello Statuto.



3. Il Consorzio ha durata sino al 2050, prorogabile qualora a quella data permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione, previo parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nei modi previsti dal successivo art. 27, qualora i presupposti normativi per la sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3.

Art. 3. Oggetto e finalità

1. Nello svolgimento della sua attività, il Consorzio si conforma alle norme e ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare a quelli contenuti nell'art. 178 bis, nell'art. 178 ter e nell'art. 237, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ai precipui fini di tutela dell'ambiente e della salute.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente Statuto, ed in particolare dell'obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero, il Consorzio svolge i seguenti compiti:

- a. promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
- b. assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite l'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di beni a base di polietilene, di market place, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;
- c. promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
- d. promuove l'informazione e la formazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l'altro, i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;
- e. assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni a base di polietilene, data la valenza come consorzio *ex lege* e la responsabilità sui beni immessi al consumo sul mercato nazionale sia dai propri consorziati che dai produttori

e importatori che non abbiano adottato un sistema di cui all'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'art. 1, comma 2, del presente Statuto nonché nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

f. assicura la gestione dei rifiuti dei beni a base di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata comunque effettuata;

g. promuove accordi tra imprese e società interessate nonché con altri soggetti ed enti anche effettuanti attività di raccolta differenziata;

h. promuove il coordinamento con la gestione di altre tipologie di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche con riferimento agli ambiti applicativi di cui all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i. assicura, in applicazione dell'art. 234, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione alle finalità dell'intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a norma del presente Statuto, siano vincolanti per tutti i soggetti partecipanti; conseguentemente il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio stesso ed intraprende, anche in collaborazione con le competenti Autorità, le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai consorziati o dai soggetti comunque tenuti ad adempiere ai gravami ex art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Consorzio affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza parità di trattamento e libera concorrenza nell'attività di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il Consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attività di gestione è regolato mediante una o più convenzioni.



1

4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, di ottimizzare le modalità di gestione adottate e conformarle alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire il mercato dei prodotti e materiali recuperati, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile di cui all'art. 1, comma 2, del presente Statuto. In particolare, il Consorzio può:

- a. compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;
- b. adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo dei beni a base di polietilene, al fine di promuovere la riduzione del consumo dei materiali e l'introduzione di buone pratiche di gestione;
- c. stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalità consortili, in conformità con quanto previsto al corrente comma del presente articolo;
- d. promuovere accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici con altri soggetti pubblici e privati anche effettuanti attività di raccolta differenziata;
- e. promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attività similari;
- f. stipulare accordi con i sistemi di gestione alternativi costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g. prevedere ed organizzare forme di deposito cauzionale nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, ai sensi dell'art. 234, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- h. rappresentare le imprese consorziate presso le autorità locali, nazionali, europee ed internazionali;
- i. fornire assistenza nella creazione di circuiti di impianti di riciclaggio e recupero, nonché promuovere e partecipare alla progettazione degli impianti.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a. il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy cosiccome il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della salute;

b. regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, comunità montane, autorità d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;

c. consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;

d. i soggetti di cui all'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

7. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in società già esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle imprese e del made in Italy. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in società non è consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalità come definite dal presente Statuto. L'attività dei soggetti giuridici partecipati e/o costituiti dal Consorzio deve sempre svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza; eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Statuto.

8. Nel perseguimento delle attività istituzionali, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di



A large, stylized handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page. The signature is fluid and appears to be a single character or a very short word.

gestione dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa. In particolare, il Consorzio ed i consorziati non ostacolano e non impediscono l'organizzazione di sistemi alternativi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. È fatta salva la possibilità per i soggetti di cui all'art. 234, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di conferire i rifiuti di beni in polietilene ad operatori di altro Stato membro della Unione europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dal Paese di appartenenza nonché con la normativa comunitaria e nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero dei rifiuti di beni in polietilene nello Stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.

10. L'attività del Consorzio sarà inoltre conformata, per quanto di competenza, ai contenuti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 con riferimento ai rifiuti derivanti da beni in plastica monouso e da attrezzi da pesca contenenti plastica. Conseguentemente il Consorzio concorre al raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio anche dei detti beni e attrezzi rispetto all'impresso al consumo sul mercato nazionale.

11. Il Consorzio può procedere, quando sia prevista dalla pubblica autorità in relazione alle esigenze funzionali di razionalizzazione e di economicità degli interventi ai fini della più efficiente tutela ambientale, a un'attività integrata di raccolta, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti di beni contenuti plastiche. L'attività è svolta nel rispetto delle specifiche discipline di settore e di eventuali riserve poste dalla legge a favore di altri soggetti, con i quali devono essere conclusi specifici accordi o realizzate altre forme di collaborazione.

TITOLO II - I CONSORZIATI

Art. 4. I consorziati

1. Partecipano al Consorzio in qualità di «consorziati ordinari»:

- a. i produttori e gli importatori di beni in polietilene – categoria A;
- b. gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene – categoria B;
- c. i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene – categoria C.

Al Consorzio possono altresì partecipare, in qualità di «consorziati aggiunti»:

d. i produttori e importatori di materia prima in polietilene per la produzione di beni in polietilene – categoria D;

e. gli imprenditori che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di beni in polietilene – categoria E.

2. I soggetti che esercitano attività rientranti in diverse categorie di cui al primo comma, partecipano al Consorzio nella categoria prevalente, secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 25, il quale peraltro può anche prevedere una articolazione in sottocategorie organizzate in funzione della diversificata produzione dei beni. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, adempiono alle obbligazioni verso il Consorzio attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono ed essenzialmente per il tramite di queste ultime, cosicché l'iscrizione al Consorzio di dette organizzazioni nazionali è efficace nei riguardi di tutti gli associati a qualsiasi articolazione territoriale appartengano e secondo lo Statuto di ciascuna detta organizzazione nazionale. Le altre imprese, singole o associate, di cui alla categoria B, possono adempiere alle loro obbligazioni verso il Consorzio attraverso le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative alle quali aderiscono, la cui iscrizione è comunque efficace nei riguardi di tutti gli associati, a qualsiasi articolazione territoriale appartengano e secondo lo Statuto di ciascuna detta organizzazione nazionale. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti.

3. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5. Ammissione dei consorziati

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che intendano aderire al Consorzio, inviano apposita domanda scritta al presidente del consiglio di amministrazione. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda attesta e comunica:



- la conoscenza e accettazione integrale dello statuto e dei regolamenti e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio;

- di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria;

b) estremi dell'iscrizione CCIAA.

2. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente, con particolare riguardo alle quantità di beni a base di polietilene, anche in forma di semilavorati, prodotti o importati ed alle quantità di rifiuti di beni a base di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno solare precedente a quello in cui è presentata la domanda di ammissione.

3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovrà essere accompagnata oltre a quanto previsto al comma 1, lettera a), del presente articolo anche da copia dello statuto.

4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di cui al presente articolo.

5. La richiesta di adesione è respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata, ed è soggetta a reclamo e impugnativa.

Art. 6. Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in modo paritario tra ciascuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 1.

2. All'interno di ciascuna categoria, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, determina le quote di partecipazione dei singoli consorziati. La ripartizione delle quote avviene, in via principale e per i soggetti di cui alle categorie A, C, D ed E, in considerazione del rapporto esistente tra la quantità di materia prima in polietilene o di beni a base di polietilene e relativi semilavorati, eventualmente componendosi dette

quantità con le previsioni dell'art. 3, comma 10 ed 11, del presente statuto, oppure di rifiuti di beni a base di polietilene che risulta, rispettivamente, immessa al consumo, raccolta, riciclata, recuperata, trasportata o stoccata sul territorio nazionale da ciascun consorzio nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e la quantità complessiva riferita ai consorziati appartenenti alla medesima categoria, mentre, in via residuale e per i soggetti di cui alla categoria B, la ripartizione delle quote può avvenire attraverso altri criteri, quali quelli forfettari.

3. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle quote di partecipazione avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima assemblea dell'anno successivo a quello di adesione.

4. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorzio sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti è condizione indispensabile per poter partecipare all'assemblea.

Art. 7. Diritti e obblighi dei consorziati

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati fruiscono dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. I consorziati sono obbligati a:

a. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

b. concorrere alla costituzione del fondo consortile;

c. versare il contributo annuale determinato ex art 234, comma 13, tenuto di conto dell'237, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d. versare l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;



A handwritten signature, possibly the name of the official who signed the document, located at the bottom right of the page.

- e. sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che fanno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;
- f. trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
- g. operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile;
- h. favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

3. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materia prima polietilene destinata alla produzione di beni in polietilene e relativi semilavorati, sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

Art. 8. Sanzioni

1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni opportune e necessarie al fine di accertare e reprimere eventuali violazioni degli obblighi stessi, avvalendosi dei propri organi o anche delle competenti autorità locali e nazionali.

2. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 25, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. Sino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto in assemblea.

3. In caso di inadempimento grave degli obblighi consortili il consiglio di amministrazione può peraltro assumere specifici provvedimenti di volta in volta applicabili. Nel regolamento vengono individuati gli inadempimenti gravi e la natura degli specifici provvedimenti applicabili oltre le norme del relativo procedimento.

Art. 9. Cessazione della qualità di consorziato.

Recesso ed esclusione

1. Le imprese di cui alla art. 4, comma 1 del presente statuto, possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

- a. cessazione dell'attività;
- b. variazione dell'oggetto sociale o dell'attività;
- c. perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività;
- d. organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o messa in atto di un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o recupero, ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e. adesione ad un sistema autonomo riconosciuto.

2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale, e produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.

3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso diviene efficace nel momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione di cui all'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ne accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al Consorzio. Nel caso indicato alla lettera e) del comma 1, il recesso diviene efficace allorché il sistema autonomo comunica che il consorziato receduto è stato ammesso in tale sistema.

4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del Consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

5. Il consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio nei confronti del consorziato che:

- a. abbia perso i requisiti di ammissione;
- b. sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino, anche provvisoriamente, la continuazione dell'attività d'impresa;
- c. nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 25;



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

d. in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. Altre cause di esclusione dal Consorzio possono essere previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'art. 25, anche per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.

8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

TITOLO III - FONDO CONSORTILE, FONDI DI RISERVA, MEZZI FINANZIARI, ESERCIZIO E BILANCIO

Art. 10. Fondo consortile – Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati, sia questi ordinario od aggiunto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del presente statuto, concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma calcolata in relazione al numero delle quote di partecipazione al Consorzio, comunque queste siano state determinate e di cui è titolare al momento dell'adesione al Consorzio.

2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Il fondo consortile, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, l'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto od escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente

dal contributo dei soggetti partecipanti determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.

5. La quota di fondo consortile è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attività di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.

6. In caso di adesione di un nuovo consorziato, sia questi ordinario od aggiunto, la determinazione della somma con cui si realizza il concorso del detto nuovo consorziato alla costituzione del fondo consortile è comunque determinata dall'assemblea dell'anno successivo a quello di adesione mediante un corrispondente proporzionale diminuzione delle quote del fondo consortile degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria.

7. La quota di fondo consortile spettante a ciascun consorziato è rideterminata una volta l'anno, sulla base delle dichiarazioni dell'anno precedente; ai fini della detta rideterminazione, con eventuali aumenti e diminuzioni, è conferito al consiglio di amministrazione mandato affinché la detta rideterminazione dallo stesso sia proposta e dall'assemblea sia poi approvata con apposita deliberazione.

Art. 11. Finanziamento del funzionamento e delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da:

a. i proventi delle attività svolte dal Consorzio in attuazione di disposizioni di legge e statutarie, nel rispetto delle regole di concorrenza e corretta gestione ambientale;

b. il contributo è versato annualmente dai consorziati considerando comunque che il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo, in conformità a qualsiasi disposizione di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

c. i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;



A large, simple handwritten checkmark or tick mark located at the bottom right of the page.

- d. eventuali liberalità, contributi e finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e/o privati;
- e. l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio, di cui al comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f. l'utilizzazione di fondi di riserva nei limiti di cui all'art. 10, comma 4;
- g. l'eventuale utilizzazione del fondo consortile nelle modalità definite dall'art. 10, commi 3 e 4 del presente statuto.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Art. 12. Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a. l'assemblea dei soci;
 - b. il consiglio di amministrazione;
 - c. il comitato esecutivo;
 - d. il presidente e il vice presidente;
 - e. l'organo di controllo.

Art. 13. Composizione e rappresentanza in assemblea

1. L'assemblea è costituita dai soci consorziati di cui all'art. 4 del presente statuto.
2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che è conservata dal Consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante non può eccedere il limite del cinque per cento del totale delle quote consortili. Salvo diversa, espressa indicazione, la delega è valida per la singola assemblea. In nessun caso il periodo della delega può eccedere i tre anni. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti del Consorzio. È sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al Consorzio, da parte del delegante.
3. La partecipazione all'assemblea può essere estesa ai rappresentanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti all'attività del Consorzio mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.

4. L'assemblea è inoltre aperta alla partecipazione delle istituzioni e degli enti locali con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle aree a più alta concentrazione di utilizzo, e relativo impatto ambientale, di polietilene.

5. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i consorziati che siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi consortili.

Art. 14. Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

2. La convocazione dell'assemblea può anche avvenire su richiesta dell'organo di controllo, entro quindici giorni dalla stessa.

3. L'assemblea è indetta, ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o sia richiesto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna categoria di consorziati.

4. La convocazione dell'assemblea avviene alternativamente secondo una delle seguenti modalità:

a. mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima dell'adunanza;

b. mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, posta certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

c. mediante avviso depositato presso la sede consortile e pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti giorni prima dell'adunanza.

5. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

6. L'assemblea può tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.



A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a checkmark or a specific symbol, located at the bottom right of the page.

7. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio o in caso di assenza o impedimento dal vice presidente.

8. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.

Art. 15. Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

- a. determina le direttive di massima dell'attività del Consorzio;
- b. elegge i venti componenti del consiglio di amministrazione, ed il presidente e il vice presidente con deleghe operative;
- c. propone, all'uopo espressamente votando in proposito durante la celebrazione dell'ultima assemblea utile antecedente quella del rinnovo del consiglio di amministrazione, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica il rappresentante, tra quelli indicati da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, che sarà nominato, quale sovranumerario e senza diritto di voto, all'interno del consiglio di amministrazione con decreto del predetto Ministro sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy;
- d. elegge i componenti dell'organo di controllo;
- e. approva il piano specifico di prevenzione relativo all'annata solare precedente comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio consuntivo annuale, di cui all'art. 237, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto applicabile, da trasmettere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il termine stabilito dalle disposizioni normative vigenti;
- f. delibera l'ammissione di nuovi consorziati, sulle modifiche delle quote di partecipazione al Consorzio e delle quote di fondo consortile;
- g. determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo consortile dei singoli consorziati ed approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato;
- h. delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;
- i. approva il programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti ed il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, di cui all'art. 237, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, per quanto applicabile, da presentare al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed all'Ispra, entro il termine stabilito dalle disposizioni normative vigenti;

l. approva il programma annuale e pluriennale di attività e di investimento proposto dal consiglio di amministrazione;

m. delibera su ogni variazione di sede che non implichi modifica dello Statuto;

n. può nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche competenze di analisi e proposte;

o. delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dell'organo di controllo tenuto per quest'ultimo conto del controllo contabile se affidato, oltre alle spese di viaggio e di soggiorno;

p. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

2. In prima convocazione ed in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita in conformità e secondo quanto stabilito dagli art. 2368 e 2369 del codice civile, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

3. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

Art. 16. Assemblea straordinaria


1. L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello Statuto, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro delle imprese e del made in Italy ai fini dell'approvazione;

b. sull'approvazione dei regolamenti consortili e le relative modifiche, secondo quanto disposto dal successivo art. 25;

c. sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, secondo le modalità indicate nell'art. 27;

d. sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione di partecipazioni in società esistenti di cui



J

all'art. 3, comma 8, previo parere del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy;

e. sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

f. su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge.

2. In prima convocazione ed in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita in conformità e secondo quanto stabilito dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

3. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del regolamento consortile è comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione al Consorzio ed il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti, anche in seconda convocazione.

4. L'assemblea straordinaria delibera in conformità e secondo quanto stabilito dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

5. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 17. Diritto e modalità di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui è titolare. Con apposito regolamento sono determinate le modalità operative volte ad assicurare la rispondenza tra i voti e le quote di partecipazione spettanti a ciascun consorziato.

2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.

3. I sistemi di votazione (per scheda segreta oalzata di mano) sono stabiliti dal presidente, ad eccezione delle nomine degli organi sociali, che avvengono mediante scrutinio segreto.

Art. 18. Composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è composto da venti membri oltre il presidente ed il vicepresidente ed il membro sovranumerario di cui all'art. 15, comma 1 lettera c., per un totale di ventitré membri, tra i quali il

presidente e il vice presidente. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono eletti o indicati dall'assemblea.

2. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime nel numero di quattro per ciascuno. In ogni caso deve far parte un rappresentante ex art. 15, comma 1 lettera c, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy.

3. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria dei consorziati. I singoli consorziati votano sia per i candidati della lista della categoria cui appartengono i venti componenti elettivi, conseguentemente quattro ciascuno sono espressi da ciascuna categoria ovvero dalla A, dalla B, dalla C, dalla D e dalla E sia per i candidati alla carica di presidente e di vicepresidente. Con il regolamento, da adottarsi a norma del successivo art. 25, sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro esercizi e scade alla celebrazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

5. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, si procede alla sostituzione mediante cooptazione dopo idonea consultazione della categoria del predecessore; il consigliere così nominato resta in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

6. Qualora, per qualunque ragione, non sia possibile procedere alla sostituzione mediante cooptazione e comunque in caso di cessazione dalla carica della metà o più dei componenti del consiglio di amministrazione, i consiglieri in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione del consigliere cessato. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'J' or a similar character, located at the bottom right of the page.

convocata dall'organo di controllo o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

7. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea e può essere esercitato solo per giusta causa.

8. Il comitato esecutivo è composto da cinque membri, uno per ciascuna categoria, oltre al presidente ed al vicepresidente, secondo il regolamento adottato, comunque a rotazione perché ciascun membro del consiglio di amministrazione possa esser componente del detto comitato per una annata di sua consiliatura.

Art. 19. Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo

1. La convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo è fatta per iscritto, alternativamente con lettera raccomandata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

2. Le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo possono tenersi anche per audio-conferenza, teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, salvo che non sussistano giustificati motivi, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro. Le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o, in caso di assenza anche del vicepresidente, dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio o comitato.

3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.

4. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito allorquando siano presenti almeno dodici consiglieri con diritto di voto oltre al consigliere presidente ed/od al consigliere vicepresidente, avendosi

comunque garantita la presenza di almeno un membro espressione di ciascuna delle categorie in cui è articolata la base consortile. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con diritto di voto e comunque con il necessario consenso di almeno uno dei consiglieri per ciascuna categoria riferita ai consorziati ordinari ex art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del presente statuto. Il comitato esecutivo è regolarmente costituito allorquando siano presenti almeno quattro consiglieri con diritto di voto, con la necessaria presenza di almeno uno dei consiglieri per ciascuna categoria riferita ai consorziati ordinari ex art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del presente statuto, oltre al consigliere presidente ed/od al consigliere vicepresidente. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e comunque con il necessario consenso di almeno uno dei consiglieri per ciascuna categoria riferita ai consorziati ordinari ex art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del presente statuto.

5. Ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti del comitato esecutivo spetta il gettone di presenza, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come deliberato dall'assemblea.


6. Il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nominato dal presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal segretario e da colui che presiede la riunione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

7. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Art. 20. Competenze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il consiglio di amministrazione:

a. una volta nominati dall'assemblea il presidente e il vice presidente, salvo quanto previsto all'art. 21, ne determina le funzioni;



- b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
- c. propone all'assemblea straordinaria gli schemi del regolamento consortile, e relative modifiche, da comunicare, una volta approvati dalla stessa, al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle imprese e del made in Italy affinché siano integrate le previsioni di cui all'articolo 25, comma 2, del presente statuto;
- d. sottopone all'assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello Statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali e interregionali del Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2; trasmette poi la relativa delibera assembleare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dell'approvazione;
- e. redige annualmente e sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo annuale nonché la relazione sulla gestione afferente quest'ultimo;
- f. redige e sottopone all'assemblea quanto stabilito dall'art. 237, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto applicabile, da poi trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed all'Ispra;
- g. definisce il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio, la ripartizione delle quote stesse tra i consorziati, la ridefinizione proporzionale delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati, e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;
- h. ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, delibera in ordine all'utilizzo del fondo consortile per la gestione del Consorzio, indicando le modalità di reintegrazione del fondo nel corso dell'esercizio successivo. La delibera, adeguatamente motivata, è sottoposta all'assemblea ai fini dell'approvazione;
- i. adotta il programma annuale e pluriennale di attività e di investimento in ottemperanza alle delibere dell'assemblea;
- l. definisce le modalità e i termini di versamento e riscossione del contributo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b. del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

m. trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro delle imprese e del made in Italy la delibera di costituzione di nuovi soggetti di diritto privato e/o di assunzione di partecipazioni in società esistenti, di cui all'art. 3, comma 8 del presente Statuto;

n. delibera sulle richieste di ammissione al Consorzio ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

o. vigila per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la loro entità secondo i modi e con le procedure previste in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 25;

p. conserva i libri consortili e provvede al loro costante aggiornamento;

q. delibera sulla stipula di tutti i contratti e accordi di ogni genere inerenti l'attività del Consorzio, compresi quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

r. delibera sulle proposte di accordi di programma, convenzioni e contratti di altro genere di cui all'art. 3, comma 5, del presente Statuto;


s. definisce le strutture organizzative interne al Consorzio, determina l'organico del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

t. delibera su iniziative e atti opportuni ad assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e con gli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli altri consorzi di cui alla parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

u. pone in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione volti al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o di Statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio.

2. Al comitato esecutivo possono essere delegate tutte le funzioni del consiglio di amministrazione ad eccezione di quelle previste dall'art. 2381 del codice civile.

3. Il consiglio di amministrazione ed il comitato possono avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.



Art. 21. Presidenza

1. Al presidente del Consorzio e quindi del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, che può essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente Statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente.
3. Il presidente dura in carica quattro esercizi consortili ed è rieleggibile.
4. Il presidente ed il vicepresidente nominano un presidente onorario del Consorzio tra chi abbia rivestito in passato la carica di presidente del Consorzio ed apposito regolamento ne stabilisce funzioni, compensi e rimborso spese.

Art. 22. Organo di controllo

1. L'organo di controllo è costituito da otto componenti effettivi e due supplenti. L'organo di controllo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto espresso dalla componente che veda partecipare il presidente dell'organo di controllo stesso.
2. Quattro componenti effettivi sono di nomina ministeriale, mentre gli altri componenti sono eletti dall'assemblea.
3. I componenti effettivi di nomina ministeriale sono nominati, rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro della salute.
4. I componenti eletti dall'assemblea devono essere selezionati tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili, mentre per i componenti di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
5. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi, e scadono alla celebrazione dell'assemblea che approva il bilancio relativo del terzo esercizio. Possono essere rieleggibili e rinominabili.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica dei componenti eletti dall'assemblea per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo

dei componenti supplenti secondo il criterio della maggiore anzianità di carica o, in subordine, della maggiore età anagrafica.

7. I membri di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri da cui sono stati nominati.

8. L'organo di controllo:

a. controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c. redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo e ne riferisce all'assemblea.

9. L'organo di controllo si riunisce con cadenza periodica almeno ogni novanta giorni e tutte le volte che lo ritiene necessario ovvero opportuno. Le riunioni periodiche potranno tenersi anche per teleconferenza o audio-videoconferenza ed a condizione che sia assicurata l'effettiva e immediata partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova chi la presiede.

10. I componenti dell'organo di controllo partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

10. Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lettera o.

Art. 23. Il controllo contabile sul Consorzio

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dall'organo di controllo o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro secondo specifica deliberazione assembleare.

2. L'organo di controllo o la società incaricata della revisione legale:

a. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'J' or a similar character, located at the bottom right of the page.

b. verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:

a. un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate;

b. una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, tenuto di conto anche degli adempimenti previsti dall'art. 237, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto applicabile;

d. eventuali richiami di informativa da sottoporre all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4. Nel caso in cui si esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o si rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

5. La relazione è datata e sottoscritta dal presidente dell'organo di controllo oppure dal responsabile della revisione.

6. L'organo di controllo oppure la società di revisione legale hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento del controllo contabile sul Consorzio.

8. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, può conferire l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

10. L'assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE

TRANSITORIE E FINALI

Art. 24. Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa e redige un conto economico separato, da un lato, relativo alle gestioni, i compiti e le finalità, dall'altro lato, alle attività anche di intermediazione e commercio. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo annuale di cui all'art. 11, comma 1, lettera b. del presente Statuto.

3. Entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quanto previsto dall'art. 237, comma 6, TUA. La convocazione può avvenire nel termine centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di centottanta giorni.

4. I documenti menzionati ai precedenti commi 2 e 3 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

6. I documenti menzionati ai precedenti commi 2 e 3 sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Ispra secondo quanto previsto dall'art. 237, comma 6, TUA.



7. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si intendono approvati.

8. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 25.

Art. 25. Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente Statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il consiglio di amministrazione approva uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle imprese e del made in Italy. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, possono richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

Art. 26. Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute di concerto tra loro e detta vigilanza è in primis affidata ai quattro rappresentanti di ciascuno dei detti Ministeri, come indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3 e comma 7 del presente Statuto.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute di concerto tra loro, possono disporre lo

scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Art. 27. Scioglimento, e liquidazione

1. Qualora il Consorzio si sciogla e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in conformità alle norme applicabili.

Art. 28. Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di un numero dispari di membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy. Tra i membri uno svolge funzioni di presidente. L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione del Consorzio, provvede alla nomina dell'organismo di vigilanza e del suo presidente. I membri dell'organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attività di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

2. I componenti dell'organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

3. L'organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 29. Accesso alle informazioni ambientali



A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a letter 'A', located at the bottom right of the page.

1. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

Art. 30. Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, al Consorzio si applicano, in quanto compatibili con la sua natura giuridica e con le finalità perseguite, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

Art. 31. Disposizioni transitorie e finali

1. Ad integrazione e specificazione dell'art. 1 comma 2 del presente Statuto, nelle more delle nuove definizioni degli obiettivi di riciclaggio da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy ed al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio alla nuova disciplina, i detti obiettivi di riciclaggio sono quelli individuati dall'art. 1, comma 3, del d.m. 15 luglio 1998, rubricato con "Approvazione dello Statuto del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene".

2. Ad integrazione e specificazione dell'art. 3, comma 7, del presente Statuto, e nel rispetto di quanto previsto allo stesso comma, poiché il Consorzio, nel corso del tempo e per conseguire le proprie finalità, ha strumentalmente provveduto alla costituzione ed alla promozione della Fondazione Santa Chiara Onlus, con l'approvazione del presente Statuto è all'uopo adottato per il futuro quanto qui riportato sub Tavola I, esclusivamente per le finalità come palesate nello statuto in detta Tavola inserito e comunque nei limiti ed al fine di cui allo stesso art. 3 comma 7. E' altresì stabilito che il Consorzio possa sovvenire la detta Fondazione nella sua attività strumentale al raggiungimento dei propri fini istituzionali e ciò, per ogni esercizio annuale, nei limiti di un quarantesimo del contributo di cui all'art. 234, comma 10, lettera b, d. lgs. n. 152/2006. Parimenti, si approva, sempre nei limiti ed al fine di cui all'art. 3 comma 7, anche l'allegata lista di marchi di proprietà della detta Fondazione, secondo quanto riportato sub Tavola II. Aggiuntivamente, si approva, nei limiti ed

al fine di cui all'art. 3, anche l'allegata lista di marchi di proprietà del Consorzio, secondo quanto riportato sub Tavola III.

3. Ad integrazione e specificazione dell'art. 7, comma 2, lettera c., ancora al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio alla nuova disciplina, è mantenuta la disciplina del contributo annuale consortile come stabilita dall'articolo 35, comma 13, l. 11 novembre 2014, n. 164, secondo quanto riportato sub Tavola IV.

4. A specifica dell'art. 3, comma 1, si riporta integralmente il testo dell'art. 178 *ter* (rubricato con *Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*), d. lgs. N. 152/2006 secondo quanto a seguire:

1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:

a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti,


gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;

b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;

c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini

della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8;

d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;



A handwritten signature.

e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.

2. I regimi di responsabilità estesa assicurano:

a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;

b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare:

1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);

2. la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;

d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:

1. proprietà e membri;

2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;

3. procedura di selezione dei gestori dei rifiuti.

3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:

a) *copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:*

1) *costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;*
2) *costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;*

3) *costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);*

4) *costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);*

5) *costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c);*

b) *nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;*

c) *non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.*

4. *La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) del comma 3 può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:*



A large, stylized handwritten flourish or signature mark.

a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;

b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;

c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari;

d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:

a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e la provenienza;

b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;

c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3;

d) controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;

e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo ((e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere)) per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 6.

8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti

sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro.

9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 maggio di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.

5. Ad integrazione e specificazione dell'art. 24, al fine di accompagnare con gradualità la disciplina prevista, il Consorzio adotta entro il biennio successivo alla approvazione del presente Statuto quanto previsto al comma 2 del detto art. 24; nel biennio successivo a detta adozione, adotterà anche un bilancio sociale”.

6. Il Consorzio è Settlor del Trust Salvambiente.

